



CANCELLERIA

Tel. +4191 609.12.31
Fax +4191 609.21.24
E-mail miglieglia@bluewin.ch
Sito www.miglieglia.ch

CCP 69-1143-5

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 7/2017

Inerente la modifica degli articoli 34 cpv. 1, 37, 42, 47 cpv. 1, 57 cpv. 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Miglieglia

Egregio signor Presidente,
Gentili signore,
Egregi signori,

In data 28 novembre 2013 il Comune di Miglieglia ha adottato il regolamento in oggetto. La pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge e avverso il regolamento non è stato interposto ricorso.

Il regolamento è stato approvato in data 8 aprile 2014 dalla Sezione Enti Locali, con riserve, aggiunte e modifiche perlopiù applicabili d'ufficio ad esclusione degli art. 47 cpv. 1 e 57 cpv. 1 che comportano le procedure di modifica che vedremo più avanti.

Facendo inoltre riferimento allo scritto della Sezione Enti Locali del 24 aprile 2017 (allegato 1) contestualmente viene sottoposta la modifica dell'art. 34 ROD che fa riferimento alla modifica dell'art. 134 cpv. 4 LOC approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 24 gennaio 2017.

Art. 34 Misure cautelari (attuale)

1. Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta disciplinare.
2. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato.
3. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 34 Misure cautelari (nuovo)

1. Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica ~~e privare totalmente o parzialmente dello stipendio~~, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta disciplinare.
2. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato.
3. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Per quanto concerne l'art. 37 che classifica le funzioni dei dipendenti, il Cantone propone un progetto di conversione delle attuali funzioni (allegato 2) delle attuali funzioni impiegate a livello comunale, con le funzioni e classi previste dal nuovo modello salariale cantonale (allegato 3).

Art. 37 Classifica delle funzioni (attuale)

1. Le funzioni sono assegnate alle classi di cui sotto:

- 23 – 29 Segretario comunale
- 18 – 23 Funzionario amministrativo
- 17 – 21 Operaio comunale con AFC
- 13 – 17 Operaio comunale senza AFC

Su proposta della Sezione delle risorse umane (allegato 4) il Municipio ha deciso di convertire le nuove classi di stipendio a partire dal 1° gennaio 2018.

Art. 37 Classifica delle funzioni (nuovo)

1. Le funzioni sono assegnate alle classi di cui sotto:

- 7 - Segretario comunale
- 4 - Funzionario amministrativo
- 3 - Operaio comunale con AFC
- 1 - Operaio comunale senza AFC

Norma transitoria (nuova)

2. Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente regolamento, considerati gli aumenti annuali previsti dalla vecchia scala. Per i dipendenti al massimo della carriera, all'1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all'aumento immediatamente superiore.

La modifica di cui sopra comporta l'adattamento dell'art. 42 ROD.

Art. 42 Promozione (attuale)

1. Il Municipio procede alla promozione dei dipendenti secondo l'esito della qualifica personale.
2. La promozione ad una classe superiore può avvenire di regola dopo tre anni di appartenenza nella classe immediatamente inferiore. Il nuovo stipendio corrisponde allo scatto immediatamente successivo a quello della classe inferiore.
3. Il Municipio può concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali agli impiegati particolarmente meritevoli.

Art. 42 Promozione (nuovo)

- ~~1. Il Municipio procede alla promozione dei dipendenti secondo l'esito della qualifica personale.~~
- ~~2. La promozione ad una classe superiore può avvenire di regola dopo tre anni di appartenenza nella classe immediatamente inferiore. Il nuovo stipendio corrisponde allo scatto immediatamente successivo a quello della classe inferiore.~~

Il Municipio può concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali agli impiegati particolarmente meritevoli o che conseguono una nuova formazione.

Di seguito le modifiche contenute nella decisione di ratifica della Sezione degli enti locali dell' 8 aprile 2014 (allegato 5).

Art 47 Indennità per economia domestica (attuale)

1. Hanno diritto i dipendenti coniugati, i cui figli danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 45 della presente legge.
2. Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.
3. Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è corrisposta una sola indennità.
4. L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità. Il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i 6 mesi che precedono la presentazione della domanda.
5. Per gli altri dipendenti l'indennità di economia domestica è diminuita, rispetto al 1992, di un terzo per il 1993, di due terzi per il 1994 ed è abrogata interamente a decorrere dal 1995.

Preavviso SEL: dal 1° marzo 2014 l'art. 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) sulle indennità per economia domestica non è più in vigore, per cui il rinvio alla LStip (via rt. 80 ROD) per determinare l'ammontare delle indennità - non indicato nell'art. 47 ROD - non risulta più possibile per gli anni a venire (per il 2014 si può senz'altro ritenere valido l'importo ancora in vigore il 1° gennaio 2014).

Invitiamo pertanto il Municipio del Comune di Miglieglia a voler dar avvio alla procedura di modifica del capoverso 1, inserendovi la cifra dell'indennità per economia domestica.

Il capoverso 5 viene stralciato d'ufficio non essendo più di attualità.

Considerato quanto sopra il Municipio propone lo stralcio del capoverso 1.

Art. 47 Indennità per economia domestica (nuovo)

1. ~~Hanno diritto i dipendenti coniugati, i cui figli danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 45 della presente legge.~~
2. Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.
3. Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è corrisposta una sola indennità.
4. L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità. Il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i 6 mesi che precedono la presentazione della domanda.
5. ~~Per gli altri dipendenti l'indennità di economia domestica è diminuita, rispetto al 1992, di un terzo per il 1993, di due terzi per il 1994 ed è abrogata interamente a decorrere dal 1995.~~

Art. 57 Assenze per malattia e infortunio (attuale)

1. In caso di assenza per malattia o infortunio non coperto da assicurazione, il dipendente riceve, per un periodo di 2 anni, lo stipendio intero, comprensivo del carovita, sino al 360.mo giorno ed il 50% per altri 360 giorni.
In caso d' assenza per malattia o infortunio coperto da assicurazione il dipendente riceve l' intero stipendio, comprensivo del carovita, per 360 giorni e il 50% per gli altri 360 giorni, ma in ogni caso una percentuale di stipendio non inferiore alla relativa prestazione assicurativa. Le indennità per economia domestica e per figli non sono soggette a riduzione.

Se l'assenza per malattia o per infortunio si protrae oltre due anni senza interruzione verrà data disdetta al dipendente per giustificati motivi, qualora da un esame specifico risulti l'inedoneità a continuare il rapporto d'impiego.

Sono riservate le disposizioni della Cassa Pensioni.

2. *Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.*
3. *Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.*
4. *Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e art. 65 della Legge federale sull'assicurazione militare (riduzione delle prestazioni assicurative per colpa grave del dipendente).*

Preavviso SEL: L'articolo approvato dal Legislativo comunale disciplina le assenze per malattia o infortunio non professionali, tralasciando di regolamentare le assenze per malattia o infortunio professionali. S'invita dunque il Municipio a voler dar avvio alla procedura di modifica di tale articolo al fine di inserire i parametri di corresponsione dello stipendio in caso di malattia, o infortunio professionali (cfr. a titolo di esempio l'art. 23 cpv. LStip, secondo cui in caso di assenza per infortunio o malattia professionali o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni).

Considerato quanto sopra il Municipio propone la seguente modifica del capoverso 1.

Art. 57 Assenze per malattia e infortunio (nuovo)

1. In caso di assenza per malattia o infortunio non coperto da assicurazione, il dipendente riceve, per un periodo di 2 anni, lo stipendio intero, comprensivo del carovita, sino al 360.mo giorno ed il 50% per altri 360 giorni.

In caso d'assenza per malattia o infortunio coperto da assicurazione il dipendente riceve l'intero stipendio, comprensivo del carovita, per 360 giorni e il 50% per gli altri 360 giorni, ma in ogni caso una percentuale di stipendio non inferiore alla relativa prestazione assicurativa. Le indennità per economia domestica e per figli non sono soggette a riduzione.

In caso di assenza per infortunio o malattia professionali o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni

Se l'assenza per malattia o per infortunio si protrae oltre due anni senza interruzione verrà data disdetta al dipendente per giustificati motivi, qualora da un esame specifico risulti l'inedoneità a continuare il rapporto d'impiego.

Sono riservate le disposizioni della Cassa Pensioni.

2. *Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.*
3. *Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.*
4. *Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e art. 65 della Legge federale sull'assicurazione militare (riduzione delle prestazioni assicurative per colpa grave del dipendente).*




Tenuto conto di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e

1. La modifica degli articoli 34 cpv. 1, 37, 42, 47 cpv. 1, 57 cpv. 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune (ROD) è approvata così come presentata nei considerandi,
2. Il Messaggio Municipale no. 7/2017 è approvato così come presentato dal Municipio.
3. Le modifiche di cui sopra entrano in vigore il 1° gennaio 2018, riservata la ratifica della competente Autorità cantonale.

Con ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco		La Segretaria
 K. Weber		 L. Soldini

Allegati citati

Migliegla, 6 novembre 2017
Ris. Mun. No. 711/06.11.2017

